




*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



CONVENZIONE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, Roma, d'ora in avanti denominato "MAECI"

e

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Viale Trastevere 76/a, Roma, d'ora in avanti denominato "MIUR"

e

la Fondazione CRUI per le Università italiane, Piazza Rondanini 48, Roma, d'ora in avanti denominata "Fondazione CRUI"

premesse:

- che l'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, prevede la costituzione di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da Università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- che ai sensi della succitata disposizione al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima pari a 300 euro mensili e che la quota a carico del MAECI può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari;
- che in virtù della richiamata disposizione legislativa i programmi di tirocinio promossi dalle Università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno 2 crediti formativi universitari per mese di attività;
- che il collegamento dei tirocini curricolari, previsti dal succitato articolo 18, comma 4, del DL n. 7/2015, con la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rende opportuno, ai fini della migliore realizzazione dell'iniziativa, offrire i tirocini a studenti che abbiano intrapreso un corso



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



di studi il cui titolo finale consenta la partecipazione al concorso per la carriera diplomatica;

- che gli uffici all'estero maggiormente coinvolti nella campagna per la candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono le Ambasciate e le Rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali, di seguito "Rappresentanze diplomatiche";
- che il MIUR intende destinare una quota del Fondo di finanziamento ordinario – Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti a copertura degli oneri derivanti dal cofinanziamento dei programmi di tirocinio internazionale a carico delle Università statali e non statali. Tale quota non potrà essere superiore a € 250.000;
- che la Fondazione CRUI ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);
- che la Fondazione CRUI ritiene importante e d'interesse la possibilità offerta dal MAECI a studenti particolarmente meritevoli di effettuare brevi periodi di tirocinio curricolare presso le Rappresentanze diplomatiche;
- che si è già svolta una collaborazione proficua tra MAECI e Fondazione CRUI, nel quadro degli intensi rapporti tra le Università italiane e il MAECI, attraverso l'esperienza dei tirocini MAE - CRUI;

convengono quanto segue:

Art. 1. Oggetto della Convenzione.

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione quadro, d'ora in avanti "Convenzione".
2. Oggetto della Convenzione è la realizzazione del programma di tirocini curricolari presso le Rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 18, comma 4, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, d'ora in avanti "Programma".
3. Il Programma è promosso da Università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici.
4. Il Programma mira ad integrare il percorso formativo universitario e a far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MAECI nel quadro della campagna a sostegno della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



Art. 2. Compiti della Fondazione CRUI.

1. Il MAECI e il MIUR affidano alla Fondazione CRUI la gestione organizzativa del Programma, ivi compresi il coordinamento delle Università italiane che partecipano all'iniziativa, nonché gli adempimenti connessi con il bando per la selezione dei tirocinanti.
2. La Fondazione CRUI diffonde le informazioni sul Programma alle Università partecipanti mediante il proprio sito web e predisponde l'applicativo web per la gestione del programma e la raccolta delle candidature. La Fondazione CRUI e le singole Università possono utilizzare forme aggiuntive di divulgazione, senza oneri a carico dei Ministeri.
3. La Fondazione CRUI presiede la Commissione di cui all'articolo 7.

Art. 3. Compiti del MAECI.

1. Ai fini dell'indicazione nel bando, il MAECI comunica alla Fondazione CRUI, laddove possibile tramite l'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2:
 - a) le Rappresentanze diplomatiche presso le quali possono svolgersi i tirocini;
 - b) il numero dei tirocinanti che ciascuna di esse può ospitare;
 - c) l'eventuale seconda lingua, richiesta quale requisito di partecipazione, da ciascuna sede;
 - d) per ciascuna sede, l'eventuale messa a disposizione di un alloggio;
 - e) il nominativo del tutor di sede e tutte le informazioni indispensabili per la compilazione del progetto formativo da parte degli Atenei, per ciascun posto messo a bando.
2. Il MAECI partecipa al processo di selezione dei tirocinanti secondo quanto previsto dalla Convenzione, con particolare riferimento alla Commissione di cui all'articolo 7, e fornisce alle Rappresentanze diplomatiche ogni utile indicazione per il miglior esito del Programma.

Art. 4. Compiti delle Università.

1. Le Università che intendono partecipare al Programma stipulano una convenzione con la Fondazione CRUI sulla base della quale saranno fissati compiti, oneri e responsabilità dei contraenti.
2. La Fondazione CRUI si riserva di rendere operativa la presente Convenzione solo a seguito della stipula di almeno dieci convenzioni ai sensi del comma precedente.
3. Le università cureranno la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione avverrà attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti citati all'articolo 5. L'Università accerta, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l'effettiva veridicità della domanda dell'interessato.
4. La preselezione da parte dell'Università, realizzata sull'applicativo predisposto dalla Fondazione CRUI di cui all'articolo 2, comma 2, sarà completata entro il termine previsto dal bando di cui all'articolo 6 e riguarderà le domande per le quali sussistono i requisiti, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificato dei singoli candidati, comprovanti il possesso dei requisiti.



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



5. L'Università redige il progetto formativo di ogni tirocinante, in coerenza con il piano di studi e secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.
6. L'Università provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei tirocinanti secondo quanto stabilito dall'articolo 11.

Art. 5. Requisiti di partecipazione al Programma.

1. Per partecipare al Programma gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - c. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
 - d. essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM 1 aprile 2008, n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
 - e. avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 240 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;
 - f. avere superato il 70% degli esami, se iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento;
 - g. avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;
 - h. avere una conoscenza, certificata dall'Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e di una eventuale conoscenza della seconda lingua straniera, se richiesto dalla sede ospitante;
 - i. avere un'età non superiore ai 28 anni.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di cui all'articolo 6.

Art. 6. Pubblicazione delle offerte di tirocinio.

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal MAECI e dalle Università, la Fondazione CRUI pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio.
2. Il bando indica:
 - a. il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - b. le Università che aderiscono e cofinanziano i tirocini;
 - c. le Rappresentanze diplomatiche ed i relativi posti disponibili per il trimestre;
 - d. la possibilità di usufruire di alloggio;
 - e. i requisiti richiesti per la partecipazione al programma;
 - f. l'ammontare del rimborso spese;
 - g. il numero minimo di sedi per le quali gli studenti devono presentare domanda;
 - h. ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
3. Per partecipare al Programma lo studente presenta domanda in modalità telematica alla Fondazione CRUI, attraverso l'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2.



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



Art. 7. Modalità di selezione dei candidati.

1. Una Commissione di cinque membri nominata dal Presidente della Fondazione CRUI, di cui uno designato dal MAECI e uno dal MIUR, effettua la selezione dei tirocinanti da destinare a ciascuna Rappresentanza diplomatica. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Fondazione CRUI o da un suo delegato, che la presiede.
2. La Fondazione CRUI comunica l'esito delle selezioni, consistente in una graduatoria di candidati idonei per ciascuna sede, al MAECI per ulteriore comunicazione alle Rappresentanze Diplomatiche interessate. Il MAECI può esprimere osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ferma restando l'esclusione in qualsiasi momento dal Programma di persone che avessero rese dichiarazioni false o mendaci.
3. Trascorsi i 15 giorni di cui al comma precedente, gli esiti delle selezioni sono comunicati alle Università che avranno cura di informare i candidati selezionati ed avviare tutte le pratiche necessarie alla sottoscrizione del progetto formativo. In base alla graduatoria finale, il MAECI provvede alla comunicazione degli studenti selezionati alle Rappresentanze Diplomatiche interessate ed il MIUR provvede a comunicare alle Università l'importo del co-finanziamento complessivo ai fini dell'assegnazione delle borse agli studenti.

Art. 8. Progetto formativo, impegni ed obblighi.

1. Ciascun tirocinio curriculare è disciplinato da un progetto formativo sottoscritto dallo studente, dal tutor delegato dall'Università e dal tutor in loco individuato dalla Rappresentanza Diplomatica ospitante.
2. Ciascun progetto formativo include la seguente finalità generale: "Nel quadro della campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, oggetto del tirocinio curriculare è la collaborazione all'organizzazione di iniziative a sostegno della candidatura italiana, nonché allo svolgimento di approfondimenti su tematiche di interesse della "constituency" onusiana, quali, ad esempio, le relazioni internazionali, le operazioni di mantenimento della pace, i diritti umani, le dinamiche economiche e sociali globali e la cooperazione allo sviluppo."
3. Il progetto formativo include
 - a) le attività, descritte in termini generali, che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso la Rappresentanza Diplomatica, anche ai fini della compilazione e rilascio del Diploma Supplement, e l'impegno del tirocinante di portarle a termine;
 - b) il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine dell'attività da parte dell'Università di appartenenza;
 - c) l'impegno del tirocinante a rispettare i seguenti principi :
 - rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicate nella Rappresentanza diplomatica dove si svolge il tirocinio, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle informazioni ricevute dal tutor in loco;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite, secondo le istruzioni impartite dal tutor in loco;



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



- attenersi nel Paese dove si svolge il tirocinio alle disposizioni di sicurezza fornite dal MAECI e dalla Rappresentanza diplomatica;
 - rispettare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice MAECI di cui al D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, nonché le leggi e gli usi locali secondo le indicazioni del tutor in loco.
4. Il progetto formativo comprende la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: “Il tirocinio curriculare svolto presso la Rappresentanza diplomatica non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla presente Convenzione o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.”.
 5. La Rappresentanza diplomatica informa l'Università del mancato rispetto da parte dello studente degli impegni di cui al comma 4.

Art. 9. Durata e crediti formativi universitari.

I tirocini curricolari hanno la durata di tre mesi e comportano il riconoscimento di almeno 2 crediti formativi universitari (CFU) per mese di attività effettiva, sulla base di quanto inserito nel progetto formativo.

Art. 10. Rimborso spese.

1. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di 400 euro mensili, di cui 200 euro sono pagati dalla Rappresentanza diplomatica presso la quale si svolge il tirocinio, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 4, del D.L. n. 7/2015.
2. La messa a disposizione di un alloggio sostituisce la corresponsione della quota a carico della Rappresentanza diplomatica. In caso di rinuncia all'alloggio per volontà del tirocinante, non è dovuto il rimborso monetario a carico della Rappresentanza diplomatica.
3. La restante quota di 200 euro è pagata dall'Università di appartenenza del tirocinante, a valere sulle assegnazioni ministeriali del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti.

Art. 11. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori della Rappresentanza diplomatica che rientrino nel progetto formativo.
2. L'Università inoltra alla Rappresentanza diplomatica ospitante e al tirocinante copia della polizza assicurativa sottoscritta a beneficio del tirocinante.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Rappresentanza diplomatica ospitante ne dà tempestiva comunicazione all'Università e fa pervenire la documentazione prevista dalla polizza.



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



Art. 12. Svolgimento del tirocinio.

1. L'attività svolta dal tirocinante è organizzata e vigilata dal tutor in loco.
2. Il tutor in loco compila la scheda finale di valutazione dello studente, secondo il modello concordato con l'Università.

Art. 13. Interruzione del tirocinio.

1. La Rappresentanza diplomatica comunica all'Università ed all'interessato l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese.
2. E' comunque causa di interruzione del tirocinio ogni comportamento che, nella valutazione della Rappresentanza diplomatica ospitante, non sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
3. Il capo della Rappresentanza diplomatica o il MAECI possono disporre in qualsiasi momento il rientro dei tirocinanti per ragioni di sicurezza o di opportunità, anche avuto riguardo ai rapporti con le autorità del Paese dove si svolge il tirocinio. In questo caso il tirocinante ha comunque diritto al rimborso spese adeguato ai giorni di effettivo svolgimento del tirocinio e della relativa attestazione.

Art. 14. Trattamento dei dati.

1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.
2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art.15. Referenti.

1. Ciascuna Parte designa un referente per l'attuazione della Convenzione nelle persone di:
 - per il MAECI: il Capo pro-tempore dell'Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione;
 - per il MIUR: Direttore Generale per la Programmazione e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore o suo delegato
 - per la Fondazione CRUI: il Direttore Generale o suo delegato.
2. Ciascuna Parte può modificare il proprio referente con comunicazione indirizzata alle altre Parti.

Art. 16. Foro competente ed entrata in vigore.

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'applicazione o interpretazione della Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere un tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Roma.

